II G.i.,

a scioglimento della riserva che precede,

vista l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. formulata da parte attrice;

ritenula la stessa ammissibile, atteso che la perizia in atti appare esaustava

dell'attività istruttoria necessaria al fine del decidere;

ritenuta altresi fondata la domanda di ripetizione di parte attrice nei limiti di seguito esposti;

rilevato che la presente causa ha ad oggetto una domanda di indebito relativamente a un contratto di conto corrente bancario stipulato in data
18.1.1998 (doc. 7 della convenuta), nella quale non sono stati specificali tassi debitori, cms, nè spese del conto, nonche un conto anticipi, sempre risalente al 1988 per ammissione della stessa Banca del quale però non risulta
prodotto alcun contratto:

rilevato quanto alla prescrizione decennale invocata dalla Banca, che per il conto 47005 la questione è infondata sulla base del principio affermato dalla Cassazione a SS. UU n. 24418 dol 2-12-2010;

osservato infatti che risulta dalla stessa documentazione dimessa dalla Banca la presenza di affidamenti a valere su detto conto sin dal 30 giugno 1988 :
così che di pagamenti ripetibili si può parlare solo una volta chiuso il conto :
o per versamenti su conto in scoperto oltre il fido, circostanza quest'ultima
mai dedotta;

rilevato, quanto al conto anticipi, che la questione non si pone in concreto, posto che la documentazione dimessa riguarda il periodo successivo al 30.6.2000;

ra non può trovare accoglimento, atteso che i contratti sono stati sottoscritti antecedentemente alla legge sulla trasparenza bancaria del 1992 che ha introdotto l'obbligo della forma scritta a pena di nullità;

rilevato che appaiono invece fondate le censure sull'anatocismo, sull'applicazione dell'art. 117 TUB, sulla non debenza di commissione di massimo scoperto e spese, nonché sull'usura;

richiamata, quanto all'anatocismo, la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 4.11.2004 n. 21095), che ha confermato l'insussistenza di

usi normativi in materia e ha altresì escluso anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo ocientamento giurisprudenziale del 1999; rilenulo altreși che la convenuta non abbia diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi neppure a far data dall'1.4.2000, non essendo sufficiente la propria comunicazione pubblicata in G.U, posto che la variazione in-melius-o-in-pelus presuppone pur sempre una valida pattuizione sottos tarite, laddove la ricognizione negativa ad opera della Corfe di Cassazione, cloè la statuizione di inosistenza di un uso no mativo bancario idoneo a'derogare all'art. 1283 c.c. comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola normalmente contenuta al punto 7 delle condizioni generali predisposte; nlevato che depurati gli addebiti dall'anatocismo, alla Banca non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione, in quanto si trafferebbe pur sempre di una forma di analocismo vietato ex art. 1283 c.c. (cfr.-Cass. SS.-UU. 24418/2010) ne vi sono usi normativi o norme contrattuali che legittimino ... una simile conclusione: Long to the state of the same of .

osservato, quanto al tasso di interesse, che in mancanza di una qualsia il pre

i), visione nel contratto originario trovano applicazione i tassi sostituitvi di cui

all'art 117 TUB

dal momento che viene effettuata da soggetto diverso dall'originario contraente;

osservato, quanto alla commissione di massimo scoperto e alle altre spese applicate, che nel caso di specie il contratto in atti non contiene alcuna previsione che ne giustifichi l'applicazione, così che il relativo importo va
quindi scomputato dal saldo del conto;

osservato infine, quanto al tasso usurario, che alla luce della recente sentenza della Cassazione penale n. 12028 del 2010, si ritiene che il corretto criterio di rilevazione dei tassi applicati sia quello che considera altresi la commissione di massimo scoperto, ove applicata, con conseguente disapplicazione delle istruzioni della Banca d'Italia;

osservato poi che accentata l'usurarietà, la conseguenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – norma pacificamene rilenuta valida per tutti

contratti di credito – è la non debenza di alcun interesse;
nitenuto infine che essendo parte attrice sostanziale il correntista il salcio da
utilizzare sia quello risultante dagli estratti conto prodotti, non rilevando a
tal fine la riconvenzionale svolta dalla Banca; che si è limitata a far valere il
saldo passivo del conto oggetto della domanda e a chiedere quindi la ed.
—compensazione impropria, ovvero tra-crediti nascenti-da un medesimo rap.
—porto obbligatorio;

ritenuto pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, che la soluzione El dell'elaborato del dott. G. Bottecchia, datato 14:5:2012, sia quella comispondente ai criteri sopra indicati, con conseguente credito dell'attore-di complessivi € 67.077,75, già detratto l'importo giralo a sofferenza;

44 A.

ritenuto poi che a detto importo debbano aggiungersi gli interessi al maggior

tasso tra quello legale e quello BOT, dalla data della domanda al saldo, a ti
tolo anche di ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria (cfr. Cas
s., SS. UU, n. 19499/08);....

osservato infatti che la natura degli interessi dovuti in sede di ripetizione di indebito di una somma di denaro non eschude l'applicabilità dell'art. 1224: 1.

c.e., ancorché ad essi deve attribuirsi natura comspetitiva atteso che la mestalia sa comporta l'applicabilità anche dell'art. 1224 in lema di diquidazione dei relativi danni, con la conseguenza, però, che essendo l'art. 2033 norma parzialmente derogatoria rispetto sia all'art. 1282 che all'art. 1224, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, produce interessi solo a partire dalla domanda giudiziale e non dal pagamento - salvo che questi non versi in mala fede - e che non è sufficiente alla produzione di interessi ed alla risarcibilità del danno un qualsiasi alto di costituzione in mora del debitore, ma è necessaria la specificà proposizione della domanda giudiziale (cfr. Cass. 4.11.1992, p. 11969);

ritenuto che all'accoglimento della domanda consegua anche il diritto alla rifusione delle spese di lite

PER QUESTI MOTIVI

BORTOLETTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di E 67.077,75, oltre interessi al maggior tasso tra quello legale e il BOT, dalla

data della domanda al saldo;
condanna

SepA a rifondere a

MARIO BORTOLETTO, quale titolare dell'omonima ditta individuale; le
spese di lite, che liquida in complessivi E 5.000,00 per diritti e onorari. E,
388,00 per spese esenti, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario e
oltre a E 4600,00 oltre accessori a titolo di rifiusione delle spese di etp;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di eta così come fiquidate;
Si comunichi.

Così deciso in Padova, 26.6.2012

44 Gi Chambotto

Deposite 30 Pañoellena Padovis Unicancelliero Ne FUNZIO (AINO GIUDIZIARIO Santiga Conti

١.

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL E 4-1-V G. 2012
IL FUNZIONA PO GIUDIZIA RIC